

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 793

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRIZIOLI

Presentata il 23 dicembre 1968

Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro codice penale distingue due figure di adulterio: l'adulterio della moglie, indicato con il nome di adulterio, previsto e punito dall'articolo 559 del codice penale e l'adulterio del marito, indicato con il termine di concubinato, previsto e punito dall'articolo 560 del codice penale.

La *ratio* della incriminazione è da ricercarsi nel tentativo di rafforzare l'obbligo della fedeltà che la legge prescrive per i coniugi, allo scopo di salvaguardare la famiglia da possibili perturbazioni derivanti dalla infedeltà coniugale.

Come è noto le due fattispecie pongono su di un piano diverso l'adulterio della moglie e quello del marito, per cui mentre la moglie è sottoposta a pena per il solo fatto dell'adulterio, il marito incorre nella sanzione penale solo quando ricorrano le condizioni della stabilità e della notorietà della relazione adulterina (Cassazione 23 maggio 1952 in *Rivista penale* 1953-11-96).

L'incriminazione dell'adulterio in genere, dette subito luogo a molte discussioni, sostenendosi da molti autori, tra cui il Beccaria, il Pessina ed il Lucchini, la sua inopportunità. Ed ancora il Manzini sottolineò la sua inutilità e la sua inefficacia, sia per la limitazione del concetto di adulterio accolto dal nostro codice, sia per la estrema difficoltà di dare la prova dell'adulterio. D'altronde, già il

Manzini avvertiva che l'incriminazione dell'adulterio era scarsamente sentita dall'opinione pubblica del nostro paese ed avrebbe portato a conseguenze opposte a quelle che il legislatore si riprometteva.

La pratica applicazione delle norme, con lo scarsissimo numero di procedimenti ed i gravi riflessi che gli stessi hanno determinato nella vita coniugale ed in particolare nei rapporti con i figli, hanno abbondantemente dimostrato, quanto fossero esatte tali previsioni. Ma il punto più contestato e contrastato della normativa, su cui si accentrò, ben presto, la critica, era, sino ad ora, costituito dal trattamento discriminatorio e palesemente privilegiato riservato al marito, in caso di adulterio, rispetto alla moglie.

Tale diverso trattamento che la dottrina e la giurisprudenza cercarono di giustificare con la diversità fisiologica dell'uomo con la donna o con il pericolo della *turbatio sanguinis*, determinò aspre reazioni, sfociate in manifestazioni di dissenso ed in movimenti organizzati tendenti ad affermare la effettiva parità giuridica tra l'uomo e la donna. La questione mai sopita, tornò a riaccendersi, dopo il secondo conflitto mondiale, con la progressiva emancipazione della donna e la sua effettiva eguaglianza con l'uomo nella vita sociale, e con l'approvazione della Costituzione Repubblicana che recependo una concezione moderna e più aderente alla realtà, dei

rapporti tra i coniugi, all'articolo 29 ha stabilito che « il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

Come è noto, sviluppandosi nel tempo la polemica e rilevandosi il contrasto tra l'articolo 559 del codice penale e l'articolo 29 della Costituzione, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di incostituzionalità dell'articolo 559 del codice penale, mentre una prima volta, nel 1961, ne rilevò la sua infondatezza, proprio in questi giorni, modificando il precedente indirizzo, con la sentenza numero 126 del 19 dicembre 1968, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo e del secondo capoverso dell'articolo 559 del codice penale perché in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione che stabilisce la uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Nella stessa sentenza, si afferma che « il principio secondo il quale il marito può violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie deve essere punita, risale, ai tempi remoti, nei quali la donna considerata come un essere giuridicamente incapace, al quale molti diritti non potevano essere riconosciuti, era sottoposta alla cosiddetta autorità maritale ».

« Da allora — si aggiunge — molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni Stati di avanzata civiltà, sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia ».

Tale sentenza, con cui la Corte costituzionale, in mancanza di una iniziativa legislativa, rende non punibile l'adulterio della moglie, costituisce un notevole passo in avanti, sulla via della abrogazione di norme ormai superate e tuttavia essa rimarrebbe di scarso rilievo pratico, se non segnasse l'inizio di una più vasta riforma che porti alla effettiva eguaglianza giuridica e morale dei coniugi attraverso la completa abrogazione degli articoli 559 e 560 del codice penale e la riforma del diritto di famiglia. In attesa che il Governo ed il Parlamento, come più volte affermato, affrontino la delicata e complessa materia del diritto di famiglia, si rende opportuna l'abrogazione degli articoli 559 e 560 del codice penale, per cui non si può attendere l'esame e

la discussione del complesso disegno di legge sulla « riforma del codice penale » presentato dal Ministro di grazia e giustizia alla Camera e recentemente trasferito al Senato.

Infatti, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, rimangono in vigore la seconda parte dell'articolo 559 del codice penale (relazione adulterina) e l'articolo 560 del codice penale (concubinato). La permanenza della seconda parte dell'articolo 559 del codice penale, è sempre in netto contrasto con il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, fissato dalla Costituzione, poiché la relazione adulterina della moglie viene punita in ogni caso, mentre la relazione adulterina del marito, solo se presenta i caratteri della stabilità e della notorietà. Tale diverso trattamento, è ingiusto ed assurdo, perché viene, in sostanza, a stabilire il principio, secondo cui non è punibile la moglie che per una volta o per varie volte, ha rapporti con un uomo o con più uomini, mentre viene punito, con una grave sanzione, il rapporto continuativo con un solo uomo.

La sopravvivenza della seconda parte dell'articolo 559 del codice penale e dell'articolo 560 del codice penale viene insomma a colpire, proprio le centinaia di migliaia di coppie cosiddette « illegali od irregolari » che si sono create e stabilizzate su tale rapporto continuativo, spesso con la riconosciuta e giustificabile impossibilità di convivere con il coniuge legittimo, in un paese come il nostro in cui nonostante le varie proposte di legge, non è stato ancora riconosciuto, sia pure in casi limitati, il diritto allo scioglimento del matrimonio.

Né si obietti che l'abrogazione dei reati di adulterio e concubinato, potrebbe costituire, un pericolo per l'unità familiare ed un tentativo « di moralizzare » la situazione delle coppie irregolari, perché se è vero che il nucleo familiare e la sua unità, restano elementi basilari della vita sociale, è anche vero che tale unità non può essere fondata su discriminazioni od imposizioni di carattere feudale, ma sulla fiducia, sul rispetto e sulla considerazione e sul principio giuridico, religioso ed etico della identità del reciproco dovere di fedeltà coniugale. Anche la coscienza collettiva, oggi riconosce validi tali principi.

Ne consegue che l'adulterio ed il concubinato, giustificati un tempo, dalla diversa collocazione della donna nella famiglia e nella società, oggi non possono più costituire reato, ma semmai un illecito civile, di cui il legislatore nella riforma del diritto di famiglia, terrà il conto dovuto.

Proprio per queste ragioni, di carattere esclusivamente giuridico ed etico, è necessario intanto procedere, sull'esempio di molti paesi di avanzata civiltà, alla abrogazione di tali

norme, ormai superate nella coscienza dei cittadini e nella realtà della vita moderna.

Si propone pertanto l'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale sono abrogati.

I reati previsti dagli articoli 559 e 560 del codice penale, per i quali è intervenuta condanna definitiva, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono estinti.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo ad alla concubina e ad ogni persona che è concorsa nel reato e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.